



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

*CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7  
del 3 aprile 2008*

**L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria  
2008) - Modifiche in materia di IRAP**

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Viale dell'Arte, 25  
00144 Roma  
Tel. 0659594015-2132  
E-mail [srf@consorziosrf.com](mailto:srf@consorziosrf.com)  
[www.consorziosrf.com](http://www.consorziosrf.com)

Redatta da:  
Francesco De Angelis  
[francesco.deangelis@consorziosrf.com](mailto:francesco.deangelis@consorziosrf.com)

Domenico Muratori  
[domenico.muratori.consorziosrf.com](mailto:domenico.muratori.consorziosrf.com)

Oggetto: L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) -  
Modifiche in materia di IRAP

## INDICE

1.	Premessa.....	2
2.	Riduzione dell'aliquota.....	3
3.	Rimodulazione delle deduzioni.....	6
4.	Base imponibile .....	8
4.1.	Autonomia della base imponibile IRAP rispetto alla disciplina IRES ..	8
4.2.	Banche ed altri enti creditizi e finanziari.....	14
4.2.1.	<i>Il principio di correlazione .....</i>	15
4.2.2.	<i>Dividendi .....</i>	17
4.2.3.	<i>Utili/perdite da realizzo di attività disponibili per la vendita (AFS) .....</i>	18
4.2.4.	<i>Spese amministrative diverse da quelle per il personale e altri componenti negativi indeducibili .....</i>	20
4.2.5.	<i>Ammortamenti .....</i>	25
4.2.6.	<i>Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.....</i>	25
4.2.7.	<i>Plusvalenze e minusvalenze da realizzo su immobili .....</i>	27
4.2.8.	<i>Ammortamento dell'avviamento e dei marchi .....</i>	32
4.2.9.	<i>Contributi .....</i>	36
4.3.	SIM, SGR e SICAV .....	36
4.4.	Imprese di assicurazione .....	37
4.5.	Società di capitali (diverse da banche e assicurazioni) e holding industriali.....	37
4.6.	Imprese individuali e società di persone.....	38
5.	Decorrenza delle disposizioni e regime transitorio .....	39

## 1. Premessa

Proseguendo nell'esame delle disposizioni fiscali introdotte dalla L. n. 244/2007 ("Finanziaria 2008"), con la presente circolare si fornisce un primo commento delle novità in materia di IRAP, contenute nei commi da 43 a 45, da 50 a 52 nonché nel comma 226 dell'art. 1 della medesima legge.

Rispetto all'originario disegno di legge (Atto Senato n. 1817), commentato nella ns. Circolare informativa n. 6/2007, tali disposizioni non hanno subito significative modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

Com'è noto, esse prevedono, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la completa revisione della disciplina IRAP, rendendola autonoma rispetto all'IRES, anche con riferimento agli obblighi dichiarativi, e accentuandone il carattere di tributo regionale. In particolare:

- l'aliquota nazionale è ridotta dal 4,25% al 3,9%, con proporzionale riduzione delle maggiorazioni di aliquota stabilite dalle leggi regionali (commi 50, lett. h), e 226);
- la base imponibile è ampliata mediante l'inclusione di nuovi componenti e sottratta alla derivazione del reddito d'impresa, essendone prevista la determinazione in base alle sole voci di conto economico. È infatti abrogato l'art. 11-*bis* del D.Lgs. n. 446/97, che rinviava alle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, le modifiche alla base imponibile sono rivolte ad avvicinarla maggiormente ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici (comma 50);
- è previsto un regime transitorio per le pregresse deduzioni extracontabili nonché per i componenti positivi e negativi la cui tassazione o deduzione sia stata rinviata sulla base delle previgenti disposizioni, per i quali continueranno a valere, fino ad esaurimento, le precedenti regole di imputazione alla base imponibile (comma 51);
- a decorrere dal periodo di imposta 2008, la dichiarazione IRAP non deve essere più presentata all'Agenzia delle Entrate in forma unificata con quella delle imposte sui redditi ma direttamente alla regione o alla provincia autonoma di

domicilio fiscale del soggetto passivo. I termini e le modalità di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 (comma 52);

- a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'IRAP assume natura di tributo proprio delle regioni ed è istituita con legge regionale. Tuttavia, le regioni non potranno modificare le base imponibili, che rimarranno quelle stabilite dai riformulati artt. da 5 a 7 del D.Lgs. n. 446/97. Nei limiti stabiliti dalla legge statale, le regioni potranno modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni (comma 43);
- è confermata l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali sui redditi (comma 43);
- in sede di Conferenza Stato-Regioni, è prevista l'approvazione di uno schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito di tale regolamento saranno individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, dovrà stabilire che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle Entrate (comma 44). Fino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole Regioni, proseguirà nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione (comma 45).

Nel prosieguo della circolare, ove non diversamente specificato, i riferimenti ai commi si intendono effettuati all'art. 1 della L. n. 244/2007; per "decreto IRAP" si intende il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **2. Riduzione dell'aliquota**

Come accennato, una delle modifiche apportate alla disciplina IRAP consiste nella riduzione dell'aliquota nazionale che, per effetto del comma 50, lett. h), modificativo dell'art. 16, comma 1, del decreto IRAP, è ridotta dal 4,25% al 3,9%.

Il comma 226 prevede inoltre che: *"le aliquote IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, sono riparametrate sulla*

*base di un coefficiente pari allo 0,9176*". Unitamente alla riduzione dell'aliquota nazionale vengono, quindi, rideterminate anche le variazioni di aliquota stabilite dalle regioni (che, in base all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, hanno facoltà di variare l'aliquota base fino ad un massimo di un punto percentuale, differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi).

Tenuto conto della formulazione letterale della norma (laddove fa riferimento alle "aliquote IRAP vigenti... qualora variate"), potrebbe porsi il dubbio se la riparametrazione debba riguardare la misura complessivamente vigente al 1° gennaio 2008, e quindi anche l'aliquota base già ridotta al 3,9%. Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che l'aliquota base del 3,9%, così come ridotta dal comma 50 lett. h), in rapporto alla previgente misura del 4,25% esprime proprio il suddetto coefficiente di 0,9176. Pertanto, la riparametrazione stabilita dal comma 226 non può che riguardare le sole variazioni stabilite dalle regioni nel limite dell'1% (*ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97*) e non anche l'aliquota base del 3,9%, già ridotta con analogo coefficiente. In sostanza, per le regioni che abbiano stabilito una maggiorazione dell'1% dell'aliquota base, l'aliquota applicabile dal 2008 sarà pari al 4,8176% (vale a dire  $5,25 \times 0,9176 = 4,8176$  ovvero  $3,9 + 0,9176 = 4,8176$ ).

Salve diverse indicazioni desumibili dal modello di dichiarazione, la previsione di un coefficiente con quattro cifre decimali dovrebbe deporre per l'applicazione di un'aliquota con un numero di decimali pari agli anzidetti quattro più quelli inclusi nell'aliquota originaria (es: 0,6 aliquota originaria  $\times$  0,9176 = 0,55056), da assumere fino all'ultima cifra.

Considerato il tenore della norma, che contempla le aliquote "variate" dalle regioni ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, deve ritenersi che la riparametrazione riguardi non solo le maggiorazioni ma, più in generale, tutte le variazioni, sia in aumento che in diminuzione. Ne consegue che, per le regioni che abbiano approvato riduzioni dell'aliquota base per taluni settori o categorie di soggetti passivi, la riparametrazione dovrebbe comportare di fatto una minore riduzione dell'aliquota base rispetto a quella che sarebbe spettata in assenza di riparametrazione.

Sempre sulla base della formulazione letterale del comma 226, dovrebbe ritenersi che la riparametrazione riguardi le *variazioni di aliquota* vigenti alla data del 1° gennaio 2008 ma non anche il limite massimo entro il quale le regioni hanno facoltà di variare tali aliquote ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto IRAP. Ne deriva che, a fronte della riparametrazione *ex lege* delle aliquote vigenti disposta dal comma 226, le regioni potrebbero comunque deliberare in futuro ulteriori variazioni dell'aliquota fino al limite di un punto percentuale rispetto all'aliquota base del 3,9%, vanificando in concreto gli effetti della riparametrazione disposta dal comma 226. Più opportunamente, la norma avrebbe dovuto altrimenti intervenire direttamente sul comma 3 dell'art. 16, stabilendo il contenimento della facoltà di variazione dell'aliquota base riconosciuta alle regioni nel limite dello 0,9176% anziché dell'1%.

Dovrebbe, inoltre, escludersi che la riparametrazione si applichi alla maggiorazione *ex lege* prevista dall'art. 1, comma 174, della L. n. 311/2004 per le regioni con *deficit* della spesa sanitaria. Infatti, il comma 226 fa esplicito riferimento alle sole variazioni di aliquota ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto IRAP, con la conseguenza che restano escluse dalla riparametrazione le maggiorazioni previste da altre disposizioni di legge.

La variazione di aliquota introdotta dalla Finanziaria 2008 produce effetti sulle imposte anticipate e differite, con impatto già dall'esercizio 2007. A seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dall'ABI, il Documento n. 1 emesso il 21 febbraio 2008 dal tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed ISVAP in materia di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ha fornito l'indicazione che la fiscalità differita iscritta in contropartita del patrimonio netto in sede di *first time adoption* (FTA) dei principi contabili internazionali va stornata:

- in contropartita del conto economico, per quelle attività e passività fiscali le cui variazioni sarebbero state registrate - in costanza di IAS/IFRS - in conto economico;
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività le cui variazioni sarebbero state registrate - in costanza di IAS/IFRS - nel patrimonio netto (es. titoli *available for sale*).

Con riferimento alla fiscalità differita iscritta a seguito di operazioni di integrazione aziendale (*business combinations*), il citato Documento ha invece precisato che le variazioni conseguenti alla variazione di aliquota devono essere sempre rilevate in diretta contropartita del conto economico.

### **3. Rimodulazione delle deduzioni**

Il comma 50, lett. f), ha rimodulato, riducendole, alcune deduzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, tra le quali quella forfettaria per la riduzione del cd. "cuneo fiscale" sul costo del lavoro dipendente. A quest'ultimo riguardo, come già accennato nella ns. Circolare informativa n. 6/2007, l'importo deducibile per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta è stato ridotto da 5.000 a 4.600 euro.

Analoga riduzione è stata disposta per la deduzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 del D.Lgs. n. 446/97 (deduzione non applicabile a banche, enti finanziari e imprese di assicurazione), per ciascun lavoratore a tempo determinato impiegato nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che viene ridotta da 10.000 a 9.200 euro.

La riduzione delle deduzioni prevista dalla lett. f) riflette proporzionalmente la riduzione dell'aliquota IRAP. Infatti, arrotondando i decimali, la riduzione degli importi fissi delle deduzioni è percentualmente pari alla riduzione dell'aliquota base, passata dal 4,25 al 3,9% (variazione dell'8,24%).

La rimodulazione degli importi stabiliti in misura fissa non appare tuttavia razionale, come invece sarebbe stato se si fosse trattato di detrazioni di imposta. Infatti, qualora l'imposta si riduca per effetto di una riduzione dell'aliquota, anche le detrazioni in misura fissa dovrebbero ridursi in misura corrispondente. Viceversa, nessuna rimodulazione appare necessaria per le deduzioni dalla base imponibile, come quelle in esame: a parità di base imponibile, se si riduce l'aliquota si riduce in misura corrispondente l'effetto fiscale delle deduzioni. Quando invece gli effetti di riduzione dell'aliquota si combinano con quelli della riduzione delle deduzioni, si verifica una duplice contrazione del beneficio, nel senso che l'agevolazione per ciascun

dipendente si riduce percentualmente del doppio rispetto alla riduzione dell'imposta.

Tale irrazionale risultato è molto evidente se si considera una deduzione relativa al "cuneo fiscale" che spetti per l'intero periodo di imposta. L'effetto combinato della riduzione di aliquota e deduzioni comporta un decremento del risparmio di imposta *pro capite* da € 212,50 (€ 5.000 X 4,25%) nel 2007 a € 179,40 (€ 4.600 X 3,9%) nel 2008: l'agevolazione per ciascun dipendente si riduce del 15,6%, pari a circa il doppio della riduzione dell'imposta sull'imponibile lordo. La riduzione degli importi fissi delle deduzioni costituisce, quindi, una anomalia in presenza di una riduzione di aliquota, che comunque avrebbe automaticamente comportato una proporzionale riduzione dall'agevolazione derivante dalle deduzioni spettanti in misura fissa.

Sebbene di non specifico interesse per il Gruppo, si segnala inoltre che il comma 50, lett. f), ha riparametrato altre deduzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97. In particolare, sono state ridotte le deduzioni forfettarie previste dal comma 4-*bis* del citato art. 11 per i contribuenti (escluse le pubbliche amministrazioni) che non superano determinate soglie di base imponibile, come segue:

- riduzione da € 8.000 a € 7.350 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- riduzione da € 6.000 a € 5.500 se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
- riduzione da € 4.000 a € 3.700 se la base imponibile supera € 180.839,91, ma non € 180.919,91;
- riduzione da € 2.000 a € 1.850 se la base imponibile supera € 180.919,91, ma non € 180.999,91.

Per effetto della introduzione della lett. d-*bis*) nel comma 4-*bis* del citato art. 11, per le società di persone e le persone fisiche esercenti imprese commerciali, nonché per le persone fisiche e le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, le suddette deduzioni sono aumentate, rispettivamente, di € 2.150, € 1.625, € 1.050 ed € 525.

È stata inoltre ridotta da € 2.000 a € 1.850 la deduzione, prevista dal comma 4-bis. 1 dell'art. 11 del decreto IRAP, spettante ai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta fino ad un massimo di cinque; tale deduzione è comunque alternativa a quella per il cd. "cuneo fiscale".

#### **4. Base imponibile**

Il comma 50 sostituisce gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97 riguardanti, rispettivamente, la determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali, delle banche (e altri enti creditizi e finanziari) e delle imprese di assicurazione.

##### *4.1. Autonomia della base imponibile IRAP rispetto alla disciplina IRES*

Come accennato in premessa, ne risultano radicalmente modificati i criteri di determinazione della base imponibile: i componenti positivi e negativi si assumono ora così come risultanti dal conto economico, senza tenere conto delle variazioni stabilite per l'IRES. Infatti, è stato abrogato l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/97, in base al quale i componenti positivi e negativi della base imponibile IRAP andavano assunti apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.

Tale soppressione si colloca in una complessiva prospettiva semplificatoria, esplicitata dall'*incipit* del comma 50 secondo il quale: *"al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separare la disciplina applicativa e dichiarativa da quella delle imposte sul reddito, al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni ..."*.

Per quanto si ricava dalla relazione illustrativa al disegno di legge, "non può essere sottovalutata l'importanza concettuale e la portata sistematica di tale operazione. La nuova IRAP, infatti, costituirà il primo esempio di imposta diretta *la cui base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio*: tale opera di "sganciamento" dell'IRAP

dall'IRES, oltre a semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avrà anche l'effetto, non secondario, di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite IRAP".

Per effetto della esclusiva derivazione della base imponibile IRAP dalle voci di conto economico, vengono pertanto meno una serie di vincoli di fonte IRES alla determinazione del valore della produzione. A titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti:

- le quote di ammortamento stanziato in bilancio rileveranno come tali, anche se eccedenti i coefficienti tabellari di cui al D.M. 31 dicembre 1988;
- le plusvalenze e le minusvalenze rileveranno sulla base dell'importo imputato a conto economico e non più sulla base dell'importo determinato secondo criteri fiscali (artt. 86 e 101 del TUIR);
- le plusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui è prevista l'imponibilità ai fini IRES ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera c) del TUIR, non concorreranno a formare il valore della produzione;
- la rateizzazione in cinque anni delle plusvalenze, prevista ai fini IRES dall'articolo 86, comma 4, del TUIR, sarà irrilevante ai fini IRAP;
- i proventi e gli oneri relativi agli immobili non strumentali rileveranno nella misura risultante dal conto economico e non secondo quanto previsto dall'art. 90 del TUIR;
- i proventi esenti dall'IRES (articolo 91 del TUIR) saranno imponibili ai fini IRAP, se classificati in voci del conto economico incluse nel valore della produzione, a meno che non sia prevista espressamente l'esenzione da IRAP;
- le imposte diverse da quelle sul reddito e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria saranno deducibili nell'esercizio di competenza e non in quello in cui avviene il pagamento, a differenza da quanto accade per l'IRES, dove vale il principio di cassa, secondo l'articolo 99, commi 1 e 3, del TUIR;
- le erogazioni liberali classificate nelle "altre spese amministrative" saranno sempre deducibili a differenza di quanto indicato nell'articolo 100 del TUIR;
- le spese di manutenzione e riparazione su beni propri, classificabili nelle spese amministrative, saranno deducibili interamente nell'esercizio di sostenimento,

non essendo applicabili i limiti previsti ai fini IRES dall'articolo 102, comma 6, del TUIR;

- i canoni di leasing, al netto degli interessi, saranno sempre deducibili, a prescindere dai limiti di durata del contratto stabiliti ai fini IRES dall'articolo 102, comma 7, del TUIR;
- i costi relativi alla telefonia saranno interamente deducibili, a differenza di quanto previsto dall'art. 102, comma 9 del TUIR;
- le spese di rappresentanza saranno parimenti deducibili senza limitazioni, a prescindere dal rispetto dei «requisiti di inerenza e congruità» che verranno stabiliti dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze o dal loro «valore unitario», inferiore o meno a 50 euro (articolo 108, comma 2, del TUIR);
- gli interessi di mora concorreranno alla formazione della base imponibile IRAP per competenza, a differenza da quanto accade per l'IRES dove vale il principio di cassa ai sensi dell'art. 109, comma 7 del TUIR;
- i costi derivanti da rapporti con controparti residenti in Paesi non *white list* saranno comunque deducibili (art. 110, comma 10 e segg. del TUIR);
- non assumeranno rilevanza le rettifiche da *transfer pricing* per operazioni infragruppo intercorse con soggetti non residenti (art. 110, comma 7 del TUIR);
- i costi relativi alle autovetture saranno deducibili, a differenza di quanto disposto dall'articolo 164 del TUIR.

Lo svincolo dalla disciplina delle imposte sui redditi, con conseguente assunzione dei componenti positivi e negativi così come risultanti dal conto economico, dovrebbe comportare anche la divaricazione tra i valori fiscali IRES e IRAP degli elementi patrimoniali in tutte le operazioni straordinarie il cui trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, è improntato alla neutralità ed alla continuità dei valori. E così in un'operazione di fusione, neutrale ai fini IRES secondo l'art. 172 TUIR, i maggiori valori iscritti in corrispondenza di un eventuale disavanzo da annullamento o da concambio, in quanto idonei ad influenzare prima o poi il conto economico (tipicamente, mediante ammortamenti o differenze da realizzo), le cui risultanze sono recepite *tout court* ai fini IRAP, si tradurrebbero in valori patrimoniali riconosciuti in ambito IRAP anche se irrilevanti per l'IRES.

A ben vedere, anzi, parlare di valori fiscali sembra ora addirittura inconferente al contesto dell'IRAP. Ancorchè la partecipazione degli elementi patrimoniali al procedimento di determinazione della base imponibile (di un'imposta basata sul conto economico) possa essere solo indiretta, nell'ambito del reddito d'impresa una serie di limiti alla rilevanza di componenti reddituali è comunque formulata con riferimento all'entità dei corrispondenti elementi patrimoniali (e così, ad es.: gli ammortamenti sono deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari applicati a valori fiscalmente riconosciuti dei cespiti), a loro volta misurati secondo specifici criteri fiscali; nella "nuova" IRAP, al contrario, si riscontra non solo l'inapplicabilità delle regole IRES (e, quindi, anche di quelle di concezione "patrimoniale") ma anche l'adozione di autonomi criteri di determinazione della base imponibile esclusivamente incentrati sulle poste di conto economico. Su tali presupposti, i valori patrimoniali appaiono irrilevanti e, in ogni caso, si tratterebbe di valori fiscali identici a quelli contabili.

In definitiva, quindi, né il tenore delle disposizioni introdotte dalle Legge Finanziaria 2008 né la relativa ricostruzione sistematica ricavabile dalla relazione sembrano supportare interpretazioni volte ad attribuire rilevanza ai valori riconosciuti ai fini IRES, ciò che implicherebbe la riviviscenza del collegamento con una parte delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, che la nuova disciplina intende eliminare (con le sole eccezioni previste dalla disciplina transitoria contenuta nel comma 51).

Ciò detto, rispetto all'approccio adottato nella Legge Finanziaria (ed esplicitato nella Relazione) vanno comunque registrati i prodromi di un possibile (parziale) ripensamento, volto a preservare la rilevanza dei valori fiscalmente riconosciuti quanto meno nell'ambito delle anzidette operazioni straordinarie neutrali (ai fini IRES), onde evitare che, a fronte di operazioni inidonee a far emergere differenze imponibili, possano formarsi valori contabili *medio tempore* suscettibili di (indiretta) imputazione al conto economico ed al valore della produzione (disavanzi di fusione, da annullamento o da concambio; riserve da conferimento). Taluni ipotizzano che una simile soluzione possa scaturire in via interpretativa, valorizzando il richiamo all'IRAP che accompagna l'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale di cui al comma 46.

Secondo tale orientamento, rileverebbe che l'imposta opzionale per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali è sostitutiva sia delle imposte sul reddito che dell'IRAP: la "sostituzione" presupporrebbe l'astratta applicabilità del tributo sostituito, quanto meno al fine di rendere fiscalmente rilevanti le appostazioni patrimoniali corrispondenti ai maggiori valori iscritti, confermando indirettamente che, nella fisiologia del sistema, essi sarebbero altrimenti non riconosciuti.

Tale ricostruzione tuttavia non convince. Le imposte sostitutive possono infatti assumere presupposti impositivi relativamente autonomi rispetto ai tributi sostituiti, di modo che dalla sostituitività rispetto all'IRAP (sostituitività che potrebbe avere una mera valenza programmatica) non può farsi discendere un'automatica integrazione del presupposto di quest'ultima imposta ma, tutt'al più, un indizio da valorizzare in sede interpretativa in presenza di elementi strutturali dell'imposta compatibili. Ma nella struttura dell'IRAP, che pur conosce il *principio di correlazione*, la deduzione di componenti negativi classificati in voci di conto economico rilevanti ai fini della base imponibile *non* è condizionata alla correlazione con componenti rilevanti della base imponibile del soggetto passivo o dei suoi danti causa: in sostanza, non si riscontra nessuna norma che subordini la deduzione di costi della produzione alla previa rilevanza IRAP dell'operazione dalla quale tali costi (*i.e.* l'espressione contabile di tali costi) siano scaturiti.

Non appare quindi possibile attribuire alla disposizione in materia di affrancamento dei disallineamenti una valenza di carattere sistematico; e comunque una norma di sistema dovrebbe essere esplicita e riconoscibile, senza richiedere acrobatiche interpretazioni per eccezione. Appare quindi auspicabile che un eventuale ripensamento sul punto, comunque incoerente con le finalità semplificatorie della nuova disciplina, sia oggetto di una modifica normativa che, in ogni caso, nella prospettiva della continuità dei valori fiscali, dovrebbe tener conto anche di possibili disallineamenti a sfavore del contribuente, quali quelli che si verificano in ambito IAS per effetto del *restatement* ai valori storici delle evidenze contabili di operazioni traslative intercorse tra soggetti *under common control* (cfr., per maggiori dettagli, il *par. 4.2.8.*, pp. 35 - 36).

La questione in esame presenta peraltro aspetti peculiari in relazione a pregressi disallineamenti tra valori fiscali e contabili, derivanti da operazioni poste in essere in periodi d'imposta per i quali i criteri IRES erano ancora rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (in concreto, entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007). Poiché la disciplina transitoria contenuta nel comma 51 nulla dispone al riguardo, limitandosi a stabilire criteri di *recapture* per le pregresse deduzioni extracontabili, nonché per i componenti positivi e negativi la cui tassazione o deduzione sia stata rinviata sulla base delle previgenti disposizioni, si dovrebbe concludere anche in questo caso (a normativa vigente) per la prevalenza dei valori contabili, ancorché la discontinuità tra valori fiscali IRAP *ante* e *post* riforma non appaia del tutto razionale.

Sempre in tema di *derivazione*, va infine rilevato che, per una parte dei soggetti IAS, sopravvive la necessità di riclassificare il conto economico redatto secondo i principi contabili internazionali sulla base degli schemi che sarebbero stati adottati in assenza di tali principi, in analogia con quanto precedentemente previsto in via generale dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2005. Infatti, per le imprese industriali che adottano gli IAS, il comma 2 del "nuovo" art. 5 stabilisce che la base imponibile deve essere determinata "*assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1*", ossia a quelle desumibili dallo schema di conto economico *ex art. 2425 cod. civ.*.

Per quanto riguarda l'ambito delle banche e degli altri enti finanziari, invece, essendo l'adozione degli IAS generalizzata, il "nuovo" art. 6 disciplina la determinazione del valore della produzione con riferimento a poste del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti della Banca d'Italia, adottati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, con sostanziale recezione dei criteri di classificazione e qualificazione IAS ai fini dell'IRAP.

Quanto precede dovrebbe comportare che i componenti economici imputati a patrimonio debbano (se del caso) essere inclusi nel valore della produzione imponibile solo da parte dei soggetti IAS tenuti a riclassificare le poste di natura economica sulla base dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 cod. civ. ma non anche da parte delle banche ed altri enti finanziari.

#### 4.2. *Banche ed altri enti creditizi e finanziari*

Tanto premesso in termini generali, si procede ora all'esame puntuale del "nuovo" art. 6 del decreto IRAP, relativo alla determinazione del valore della produzione delle banche e degli altri enti creditizi e finanziari. In tale ambito, saranno oggetto di commento anche regole di carattere comune, di modo che le sezioni dedicate alle altre categorie di imprese si occuperanno solo degli specifici criteri settoriali.

Per quanto concerne le banche e gli altri enti finanziari diversi dalle SIM, dalle SGR e dalle SICAV, la base imponibile è costituita dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia:

- a) margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
- b) 90 % degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;
- c) 90% delle spese amministrative diverse da quelle per il personale.

Secondo quanto già detto, il riferimento a voci specifiche di conto economico dovrebbe comportare l'irrilevanza di poste che, in base ai principi contabili internazionali, sono imputate direttamente a patrimonio netto. Inoltre, non concorrono più a formare la base imponibile gli "altri proventi" e gli "altri oneri di gestione".

Il riferimento al "*margine di intermediazione*" comporta invece che, seppure su presupposti di dubbia razionalità (1), continuano ad essere escluse dalla formazione della base imponibile le rettifiche e le riprese di valore su crediti verso la clientela, imputate alla voce 130. a) del conto economico.

Mentre è confermata l'estensione alle banche della deduzione spettante per il cd. "cuneo fiscale", non è più prevista la parziale indeducibilità degli interessi passivi, recentemente introdotta dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 81/2007 (che aveva modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97) per far fronte agli oneri derivanti dall'anzidetta estensione; pertanto, tale parziale indeducibilità troverà applicazione nel solo periodo di imposta 2007.

---

<sup>1</sup> Cfr. ns. Circolare informativa n. 6/2004, par. 3.

Com'è noto, il *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi, ora eliminato, era stato introdotto anche per allontanare le obiezioni circa la configurabilità di un'agevolazione settoriale avente ad oggetto la deducibilità dalla base imponibile IRAP di componenti negativi non interamente riferibili all'attività caratteristica (la possibilità riconosciuta ai settori bancario e finanziario di dedurre integralmente gli interessi passivi esclude qualunque distinzione tra quelli riconducibili all'attività tipica bancaria/finanziaria e quelli relativi ad altre attività). Tuttavia, l'integrale deducibilità degli interessi passivi, ora reintrodotta, viene accompagnata dal limite posto alla rilevanza delle spese amministrative e degli ammortamenti, deducibili solo per il 90% del loro ammontare. In altri termini, la misura del 10% di indeducibilità per le suddette componenti è stata ritenuta idonea a forfetizzare tutti i costi non connessi con lo svolgimento dell'attività caratteristica, in modo da escluderli dalla base imponibile IRAP.

#### *4.2.1. Il principio di correlazione*

Prima di procedere all'esame dettagliato dell'art. 6, val la pena soffermarsi su quello che rimane l'unico vero criterio generale di determinazione del valore della produzione, costituito dal c.d. "principio di correlazione". Attraverso il rinvio al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97, operato dal comma 6, ultimo periodo, del novellato art. 6, è confermato anche per le banche il principio secondo il quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle "IRAP" concorrono comunque alla formazione della base imponibile se correlati a componenti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi. L'applicazione del principio di correlazione comporta, simmetricamente, che non concorrono alla formazione della base imponibile i componenti positivi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

Secondo la Circolare ministeriale n. 148/E del 26 luglio 2000, emanata a commento delle modifiche alla disciplina IRAP introdotte dal D.Lgs. n. 506/99, il principio di correlazione risponde essenzialmente all'obiettivo di ristabilire una situazione di continuità e di omogeneità nella determinazione della base imponibile. In particolare, esso è volto ad impedire che il valore della produzione possa essere alterato da resi o sconti su vendite o acquisti, sopraggiunti in esercizi successivi a quelli di

conseguimento dei relativi ricavi o costi, altrimenti privi di rilievo ai fini IRAP in quanto classificabili tra i componenti straordinari del conto economico; il principio di correlazione tenderebbe inoltre ad evitare, in presenza di componenti di origine valutativa, divergenze tra i valori fiscali rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e quelli rilevanti ai fini IRAP. Ad esempio, verrebbe evitato che eventuali rivalutazioni o svalutazioni di magazzino - conseguenti alla adozione di un diverso criterio valutativo e dunque classificabili tra le componenti straordinarie del conto economico non rilevanti ai fini IRAP - determinino valori fiscali riconosciuti ai soli fini delle imposte sul reddito.

In sostanza, per effetto del principio di correlazione, concorrono a formare la base imponibile:

- (i) i componenti positivi e negativi, classificabili in voci di conto economico diverse da quelle "IRAP", che costituiscono *variazioni* di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico che concorrono alla base imponibile (tipicamente, le sopravvenienze attive o passive);

ovvero

- (ii) le rettifiche (svalutazioni/rivalutazioni) di elementi patrimoniali, eventualmente classificate in voci di conto economico "non IRAP", da cui possano derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi (2).

Ciò detto, nel caso delle imprese che applicano i principi contabili internazionali e, in particolare, delle banche e altri soggetti finanziari che redigono il bilancio secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, la portata del principio di correlazione risulta comunque attenuata, considerato che per tali soggetti non sussiste una distinzione tra componenti ordinarie o straordinarie del conto economico (cfr. IAS n. 1). In particolare, le sopravvenienze sono imputate direttamente nelle voci di pertinenza per natura, di modo che, se queste ultime sono rilevanti ai fini IRAP, le sopravvenienze concorrono alla formazione della base imponibile

---

<sup>2</sup> Cfr. Assonime, Circolari n. 5 del 17 giugno 1999 e n. 34 del 10 maggio 2000, nonché le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IRAP modello Unico 2008, Società di capitali.

indipendentemente dal principio di correlazione. Lo stesso dicasi per eventuali rettifiche di elementi patrimoniali, da cui potrebbero derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi, che, essendo anch'esse imputate a conto economico in base alla propria natura, concorrono o meno a formare la base imponibile IRAP autonomamente, condividendo la medesima classificazione delle poste economiche correlate.

#### 4.2.2. *Dividendi*

Rispetto alla disciplina in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, un significativo elemento di novità è costituito dalla parziale imponibilità dei dividendi, giustificata dalla circostanza che una parte di essi (forfettariamente determinata in misura pari al 50%) deriva dall'attività di *trading* svolta dalle banche, che costituisce attività caratteristica, e non dall'attività di *holding* del gruppo polifunzionale. La natura forfettaria di tale criterio penalizza tuttavia i gruppi organizzati con catene partecipative verticali; infatti, ipotizzando l'applicazione dell'aliquota base del 3,9%, ogni passaggio nella risalita del dividendo comporta un onere fiscale pari all'1,95% <sup>(3)</sup>.

Dovendosi fare riferimento (per la determinazione della base imponibile) al "margine di intermediazione", i dividendi imponibili al 50% sono quelli risultanti dalla voce 70 ("Dividendi e proventi simili") del conto economico redatto secondo lo schema di cui al provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2005. Com'è noto, in tale voce non figurano i dividendi relativi ad azioni o quote valutate in base al metodo del patrimonio netto, imputati a riduzione del costo della partecipazione, né i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano nelle "attività in via di dismissione", imputati alla voce 280 del conto economico ("Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte") e che, pertanto, non risultano imponibili. Viceversa, sono compresi nella voce 70 del conto economico i proventi da quote di partecipazione in OICR. Considerato che, nella nota integrativa (cfr. Parte C- Informazioni sul conto economico - Sezione 3, tab. 3.1 "Dividendi e proventi simili: composizione"), tali proventi sono indicati separatamente dai dividendi, in

---

<sup>3</sup> Con l'aliquota massima del 4,8176%, riparametrata secondo il comma 226, ad ogni passaggio l'onere sarebbe pari al 2,4%.

un'apposita colonna, e atteso che la ridotta imponibilità riguarda tassativamente i "dividendi" inclusi nel margine di intermediazione, piuttosto che la relativa voce di conto economico, deve ritenersi che gli anzidetti proventi debbano e possano concorrere integralmente alla formazione della base imponibile IRAP, coerentemente con la disciplina vigente fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Un caso particolare è costituito dai *pronti contro termine su azioni* stipulati a cavallo dello stacco cedola.

La soppressione del collegamento con l'IRES comporta ora l'inapplicabilità dell'art. 89, comma 6, TUIR, da cui sarebbe scaturita l'imputazione dei proventi dei titoli al cessionario a pronti. Sulla base della classificazione nel conto economico, i dividendi incassati dal cessionario a pronti non rileverebbero come tali, essendo inclusi nella voce "Interessi attivi e proventi assimilati", in funzione della sostanza economica dell'operazione (l'operazione si configura come un finanziamento garantito dai titoli)<sup>(4)</sup>, e non nella voce "Dividendi e proventi simili". Su tale presupposto, i dividendi in questione comporterebbero (al 50%) l'abbattimento della base imponibile del cedente a pronti (il cui conto economico evidenzerebbe sia i dividendi che contrapposti interessi passivi deducibili) piuttosto che del cessionario. Poiché tuttavia anche gli "Interessi attivi e proventi assimilati" sono inclusi nel margine di intermediazione al pari dei "Dividendi e proventi simili", se il riferimento ai "dividendi" fosse da intendere secondo un'accezione giuridica piuttosto che contabile, come si è ipotizzato a proposito dei proventi derivanti da quote di OICR, il relativo abbattimento sarebbe comunque imputabile al cessionario a pronti.

#### 4.2.3. *Utili/perdite da realizzo di attività disponibili per la vendita (AFS)*

Un'ulteriore novità rispetto alla disciplina in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, derivante dall'inclusione del margine di intermediazione nel valore netto della produzione, è costituita dal concorso alla base imponibile degli utili e delle perdite derivanti dalla cessione di titoli (obbligazionari e partecipativi) classificati tra quelli disponibili per la vendita (voce 100.b del conto economico), titoli

---

<sup>4</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005.

che in precedenza, in conseguenza della necessaria riclassificazione del bilancio IAS secondo gli schemi derivanti dal D.Lgs. n. 87/92, davano luogo a proventi/oneri straordinari, come tali esclusi dalla base imponibile. In base alla nuova disciplina, i suddetti utili/perdite concorreranno alla formazione della base imponibile non nel momento valutativo (il cui risultato è imputato a patrimonio netto), ma in quello del realizzo. Infatti, l'ammontare confluito a conto economico comprende sia la parte già rilevata nella pertinente riserva da valutazione (cd. "rigiro" nel conto economico della riserva), sia quella costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore di libro delle attività cedute <sup>(5)</sup>. L'aver reso imponibili componenti del valore della produzione in precedenza esclusi, dovrà comportare, già nel bilancio al 31 dicembre 2007, lo stanziamento della fiscalità differita sulle valutazioni imputate a patrimonio netto che saranno "rigirate" a conto economico al momento del realizzo.

Occorre inoltre rilevare che, sulla base della propria specifica classificazione, le "rettifiche/riprese di valore per il deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita", contabilizzate nella voce 130.b) del conto economico, non concorrerebbero alla formazione della base imponibile IRAP, in quanto non comprese nel margine di intermediazione. Si verificherebbe, in tal modo, una evidente asimmetria, nel senso che il risultato del realizzo dei titoli disponibili per la vendita (compreso l'adeguamento al *fair value* già imputato al patrimonio netto) concorrerebbe a formare la base imponibile IRAP mentre non rilevarebbero le rettifiche/riprese di valore per deterioramento sui medesimi titoli.

Si deve peraltro ritenere che a tale asimmetria ponga rimedio il principio di correlazione (v. *supra*). Infatti, nel caso in esame, si tratta di rettifiche/riprese di valore di elementi patrimoniali da cui derivano componenti positivi e negativi (utili/perdite da realizzo) rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi.

Interessanti spunti emergono dal raffronto tra il regime IRAP dei dividendi e delle plusvalenze.

---

<sup>5</sup> Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento 22 dicembre 2005, "Il bilancio bancario, schemi e regole di compilazione".

Nel caso di interessenze azionarie classificate tra le attività disponibili per la vendita, nella prospettiva di dismissione risulta più conveniente la percezione di un dividendo, imponibile al 50%, in luogo del conseguimento di una plusvalenza di pari ammontare, integralmente imponibile. Non può peraltro sfuggire che, trattandosi di interessenze non di controllo né sottoposte ad influenza notevole, risulta di fatto inibita al socio qualunque possibilità di influire sul *pay-out* dei dividendi. Viceversa, nel caso di partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole (classificate nella voce 100, "Partecipazioni", dello stato patrimoniale), nella prospettiva di una dismissione risulta più conveniente il realizzo di plusvalenze, non imponibili ai fini IRAP e soggette al regime di *participation exemption* ai fini IRES, in luogo della percezione di un corrispondente ammontare di dividendi, imponibili per il 50% ai fini IRAP e per il 5% ai fini IRES.

#### *4.2.4. Spese amministrative diverse da quelle per il personale e altri componenti negativi indeducibili*

Come accennato, è ammessa la deduzione del 90% delle spese amministrative diverse da quelle per il personale. A differenza della normativa vigente fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, non è più prevista una specifica disciplina riguardante il personale distaccato. Infatti, il comma 50, lett. f), n. 3), ha abrogato il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, da cui derivava, per tutti i soggetti IRAP, che:

- gli importi spettanti per il recupero di oneri per il personale distaccato presso terzi non concorrevano alla formazione della base imponibile;
- nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si consideravano costi relativi al personale, non ammessi in deduzione.

La mancata riproposizione di analoga disposizione nell'ambito dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 non dovrebbe, tuttavia, implicare un diverso trattamento di tali poste. Infatti, nel caso delle banche e degli altri enti e società finanziari, sia le spese per i dipendenti distaccati che i relativi recuperi sono inclusi (rispettivamente, quali elementi positivi e negativi) nella sottovoce a), "Spese per il personale", della voce 150 ", Spese amministrative", del conto economico. In sostanza, dovendosi assumere

i componenti della base imponibile IRAP in base alle risultanze del conto economico redatto secondo lo schema della Banca d'Italia, per l'impresa distaccante le spese per il personale (indeducibili) risultano già al netto dei recuperi del personale distaccato; il che equivale a dire che al costo indeducibile del personale distaccato presso altre imprese corrisponde un recupero di tale costo non tassato.

Per l'impresa distaccataria che impiega i lavoratori, d'altro canto, il rimborso delle spese relative al personale distaccato è incluso nella sottovoce a), "Spese per il personale", della voce 150, "Spese amministrative", del conto economico, di modo che, sulla base della classificazione contabile, esso risulta indeducibile.

In sostanza, nonostante l'assenza di una specifica disposizione che disciplini il personale distaccato, il trattamento ai fini IRAP del recupero dei relativi oneri non è stato modificato.

Tali conclusioni hanno trovato conferma, anche per i soggetti diversi dalle banche e dagli altri enti e società finanziari, nella Risoluzione 12 febbraio 2008, n. 2, del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, il Dipartimento ha precisato che, anche dopo le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria, *"resta ferma, per il soggetto distaccante o per l'impresa di lavoro interinale, la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi e, per il soggetto distaccatario o che impiega il lavoratore, la tassazione delle somme stesse"*. Il Dipartimento prosegue precisando che l'abrogazione del comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 445/97 *"non sottende alcuna volontà legislativa di cambiare tale impostazione sostanziale, ma solo l'esigenza di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola già desumibile a livello sistematico. Costituisce, infatti, principio immanente nel sistema IRAP, che il costo del lavoro deve "incidere", in termini di deducibilità, ... sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione. Tale principio economico, del resto, trova in questo caso piena corrispondenza nella natura giuridica del distacco ovvero del contratto di lavoro interinale, nei quali il soggetto titolare del rapporto di*

*lavoro si limita a mettere a disposizione del soggetto distaccatario o utilizzatore il fattore lavoro addossando a quest'ultimo il costo della remunerazione"* (6).

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, operata dal comma 50, lett. f) n. 3), è stata, inoltre, abolita la disposizione in base alla quale erano espressamente deducibili:

- le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e collaboratori;
- le somme erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi per il rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.

Per effetto di tale abrogazione, si pone il problema su quale sia il corretto trattamento degli oneri in questione ai fini IRAP, dubitandosi in particolare se debbano essere ricondotti nell'alveo delle spese del personale, sulla base di una qualificazione funzionale, e siano come tali indeducibili, ovvero se, prevalendo la natura di costi comunque sostenuti per l'acquisizione beni e/o di servizi (anche se destinati ai dipendenti), essi rientrino nel novero delle spese amministrative deducibili nel limite del 90%. La soluzione dipende anche in questo caso dalla corretta classificazione in bilancio.

Le istruzioni della Banca d'Italia per la compilazione dei bilanci degli enti creditizi e finanziari sembrano deporre per la classificazione di tali spese per natura, piuttosto che per destinazione. In particolare, la tabella 9.1 ("Spese per il personale: composizione") della sezione 9, parte C - Informazioni sul conto economico - della

---

<sup>6</sup> Per connessione di materia, occorre rilevare che il principio affermato dal Dipartimento per il caso di distacco del personale torna utile anche per individuare il soggetto al quale spetta l'agevolazione per la riduzione del cd. "cuneo fiscale". Infatti, se il costo del lavoro deve essere imputato al distaccatario, in quanto soggetto presso il quale "viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione", al distaccatario dovrebbe spettare anche l'agevolazione. In particolare, per quanto concerne la deduzione forfettaria di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, nel senso della rilevanza dell'effettivo utilizzo del lavoratore depone la stessa lettera della norma, posto che la deduzione spetta per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato "impiegato" nel periodo di imposta. Per le medesime ragioni, anche la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali di cui al comma 1, lett. a), n. 4), del medesimo art. 11, deve ritenersi spettante all'impresa distaccataria. A supporto di tale interpretazione depongono inoltre le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro di cui al n. 1) della lett. a), secondo cui, in caso di distacco di personale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale (cfr. Istruzioni per la compilazione la dichiarazione IRAP - mod. Unico 2008, Società di capitali).

nota integrativa comprende le spese per retribuzioni, TFR, oneri sociali, previdenziali e altri benefici a medio lungo termine ma non contempla le altre spese sostenute per l'acquisizione di beni o servizi, ancorché destinati al personale dipendente.

Occorre peraltro rammentare che la disposizione, ora abrogata, relativa alla deduzione delle spese per beni e servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti nonché delle somme erogate per il rimborso analitico delle spese sostenute nell'ambito delle mansioni lavorative era stata introdotta dal D.Lgs. n. 506/99, la cui relazione accompagnatoria non le attribuiva carattere innovativo, bensì di conferma delle interpretazioni cui l'Amministrazione finanziaria era già pervenuta nel previgente assetto normativo sulla base dei criteri di classificazione dei costi previsti dal documento interpretativo del principio contabile n. 12 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Infatti, secondo tale documento, i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi destinati al personale (che vanno contabilizzati, rispettivamente, nelle voci "B 6" e "B 7" del conto economico) non devono essere rilevati nelle spese per il personale (voce "B 9"). Sugli stessi presupposti, anche in difetto di una espressa previsione normativa, nella Circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 il Ministero delle finanze aveva riconosciuto la rilevanza, in via di principio, dei costi sostenuti dall'impresa per beni e servizi classificabili, in base a corretti principi contabili, in voci del conto economico diverse dalla voce "B 9", "spese per il personale", e costituenti *fringe benefit* per i dipendenti ai sensi dell'art. 48 (ora 51) del TUIR. Tale orientamento, che è stato confermato anche dalle istruzioni al modello di dichiarazione IRAP (cfr., da ultimo il mod. IRAP 2008 - Società di capitali), secondo le quali sono ammessi in deduzione i costi "costituenti elementi accessori ("*fringe benefit*") della retribuzione - non classificabili quindi nelle voci B 9 e B 14 del conto economico", appare peraltro coerente con il sistema dell'IRAP, atteso che ai costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi, anche se destinati al personale dipendente, si contrappongono di norma, in capo alle controparti, ricavi che concorrono a formare il valore della produzione.

Il complesso di questi elementi fa ritenere che le spese per beni e servizi destinati al personale rimangano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP anche nel nuovo assetto normativo risultante dopo le modifiche introdotte dalla L. 244/2007. Tale conclusione deve ritenersi valida sia per le imprese che

redigono il conto economico secondo le disposizioni del codice civile, sia per le banche ed altri enti finanziari, che seguono gli schemi della Banca d'Italia, posto che in entrambi i casi le spese di che trattasi sono classificate per natura anziché per destinazione.

Per le banche, come per tutti gli altri soggetti passivi, non è comunque ammessa la deduzione:

- dei compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente nonché dei compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere;
- dei costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e dei compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- degli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, del TUIR, quando l'apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, come "desunta dal contratto". Detta quota, quindi, non è più determinata forfettariamente secondo le modalità di cui al D.M. 24 aprile 1998 (7) ma in base al piano di ammortamento finanziario. Nonostante manchi una specifica norma transitoria, e ancorché la prosecuzione del "vecchio" criterio di determinazione degli interessi comporterebbe per i contratti in corso una penalizzazione non del tutto giustificata (la quota interessi è decrescente in base al piano di ammortamento finanziario mentre è costante secondo il D.M.), è probabile che, per ragioni pratiche, il nuovo criterio di determinazione degli interessi sarà comunque ritenuto applicabile ai soli contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

Al novero dei componenti negativi indeducibili si aggiunge ora anche l'ICI, in precedenza dedotta dalla base imponibile. Nella Finanziaria 2008 trova infatti

---

<sup>7</sup> In base al D.M. 24 aprile 1998, la parte indeducibile del canone riferibile agli interessi passivi deve essere determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo di imposta compreso nel periodo di durata del contratto di leasing l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo di imposta. La Circolare ministeriale n. 263/E del 12 novembre 1998 aveva al riguardo precisato che, ai fini del predetto rapporto, il costo sostenuto dalla società concedente deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto (cfr., in tal senso, anche le Istruzioni al modello IRAP 2008).

ingresso il principio, generalizzato nel recente disegno di legge per l'attuazione del federalismo fiscale, presentato dal Governo alla Camera il 29 settembre 2007 (atto Camera n. 3100), secondo cui deve essere esclusa, in ogni caso, la deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo.

#### *4.2.5. Ammortamenti*

In base al "nuovo" art. 6, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali, deducibili in misura pari al 90%, devono essere qualificati dall' "uso funzionale" dei beni. Tale locuzione, presente negli schemi di bilancio predisposti dalla Banca d'Italia e comunque mutuata dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ha un'estensione non del tutto corrispondente alla "strumentalità" evocata dal Testo unico delle imposte sui redditi, essendo assimilabile alla sola strumentalità per destinazione. Sono infatti esclusi dalla nozione di beni "ad uso funzionale" gli "immobili di investimento" (come tali, non utilizzati direttamente dall'impresa) che risultino strumentali per natura e che, su tale presupposto, potrebbero dare origine ad ammortamenti deducibili ai fini IRES (secondo lo IAS 40, gli immobili di investimento sono ammortizzabili se valutati al costo). Gli ammortamenti dei beni "ad uso funzionale" non sono quindi gli unici riscontrabili nel conto economico di un soggetto IAS; sono tuttavia gli unici rilevanti ai fini del valore della produzione delle banche, considerata anche la soppressione del collegamento con la disciplina IRES. Conseguentemente, non dovrebbero risultare deducibili gli ammortamenti degli immobili di investimento.

#### *4.2.6. Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri*

Il riferimento al "margine di intermediazione" nonché alle spese amministrative e agli ammortamenti esclude, implicitamente, la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, imputati alla voce 160 del conto economico. Si pone, tuttavia, il problema della deduzione degli oneri in relazione ai quali siano stati costituiti gli accantonamenti, nel momento in cui tali oneri vengano effettivamente sostenuti e si verifichi l'utilizzo diretto del fondo senza transito a conto economico.

Ovviamente, la questione si manifesta per i soli costi che, in assenza del preventivo accantonamento al fondo, sarebbero stati imputati a voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP (ad es. nell'ambito delle spese amministrative o delle commissioni passive) e, quindi, dedotti.

Una ristretta accezione della derivazione dal conto economico farebbe propendere per la soluzione negativa, con pregiudizio delle imprese più prudenti, che procedano all'accantonamento e al successivo utilizzo del fondo nel momento dell'effettivo sostenimento della spesa, rispetto alle altre imprese (meno prudenti) che, non avendo accantonato preventivamente l'onere, provvedano alla imputazione a conto economico solo nel momento del sostenimento. Tale approccio comporterebbe, tuttavia, una ingiustificata disparità di trattamento, concretizzando per talune imprese una forma di doppia tassazione.

A tale riguardo, occorre rilevare che l'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'incontro con la stampa specializzata "Telefisco 2008" (cfr. Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, risposta 9.2), rispondendo ad un quesito in materia di determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali (diverse dalle banche e dalle società ed enti finanziari) e degli enti commerciali, pur escludendo la deducibilità degli accantonamenti indicati nelle voci "B 12" e "B 13" del conto economico, ha tuttavia ritenuto che le spese successivamente sostenute, se classificabili in altre voci dell'aggregato "B" rilevanti ai fini IRAP, possano essere incluse nella base imponibile al momento dell'effettivo sostenimento, ancorché non espressamente risultanti dalla relativa voce del conto economico per effetto dell'utilizzo del fondo iscritto nel passivo <sup>(8)</sup>. Per converso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche qualora gli accantonamenti venissero imputati a voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP, privilegiando il criterio di classificazione per natura, gli stessi non potrebbero comunque essere portati in deduzione se non al momento dell'effettivo sostenimento.

---

<sup>8</sup> L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate rispecchia l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze (cfr. Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, par. 3.2.1.3.3) quando alla base imponibile IRAP, determinata secondo l'originaria formulazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97, non concorrevano gli accantonamenti indicati nelle voci B 12 e B 13 del conto economico redatto secondo lo schema dell'art. 2425 c.c..

In sostanza, l'Amministrazione finanziaria ha preso atto che lo "sganciamento" dalla disciplina delle imposte sui redditi non può determinare una disparità di trattamento fra i contribuenti che provvedono ad accantonare in via cautelativa gli oneri prima del loro effettivo sostenimento e quelli che, al contrario, non vi provvedono.

Sebbene espressamente riconosciuto per le sole imprese industriali, commerciali e di servizi, sulla base della sua *ratio* tale principio deve ritenersi estensibile anche alle banche ed alle altre società ed enti finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, seppur con l'avvertenza che, quando l'onere sia riconducibile alle spese amministrative, la deduzione non sarebbe integrale bensì limitata al 90%. Viceversa, sarebbero deducibili integralmente eventuali spese (previamente accantonate) riferibili a voci incluse nel margine di intermediazione, quali ad esempio le commissioni passive, per le quali non vige il limite del 90%. Potrebbe essere, questo, il caso dell'indennità suppletiva di clientela corrisposta agli agenti nel caso di cessazione del rapporto per causa ad essi non imputabile.

#### 4.2.7. *Plusvalenze e minusvalenze da realizzo su immobili*

Rispetto al testo dell'originario disegno di legge, nel comma 8 del novellato art. 6 è stata inserita una disposizione (riprodotta anche nelle norme relative alla determinazione del valore della produzione delle altre categorie di imprese) che afferma la rilevanza, *in ogni caso*, delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo di *immobili non strumentali* per l'esercizio dell'impresa né costituenti beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cd. "beni merce" o "magazzino").

Un primo dubbio, al riguardo, concerne la nozione di "strumentalità", trattandosi di categoria concettuale estranea ai bilanci IAS (che, come detto, operano una distinzione degli immobili per destinazione, piuttosto che per natura, classificandoli come beni "ad uso funzionale" ovvero "di investimento"). Stando alla relazione illustrativa all'emendamento, secondo la quale la norma sarebbe volta a rendere rilevanti le plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili di civile abitazione classificati nella categoria catastale "A", sembra doversi ritenere che la

nozione di (non) strumentalità debba essere intesa secondo la natura dei beni, in linea con l'accezione scaturente dall'art. 43 del TUIR.

Altra, più rilevante, questione attiene al trattamento delle differenze da realizzo relative a immobili (o altri beni) strumentali, precedentemente disciplinato dall'art. 11, comma 3, del decreto IRAP.

In base alla relazione, la norma relativa agli immobili non strumentali assumerebbe la connotazione di "norma di chiusura", volta a dare comunque rilevanza a tutte le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dal realizzo di immobili. Infatti, la relazione all'emendamento afferma che *"attualmente, in forza della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 11 del decreto IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile delle imprese << ... in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda ...>>. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione, inoltre tale previsione è stata interpretata (per quanto attiene i beni immobili) come riferita esclusivamente agli immobili strumentali ammortizzabili ai fini fiscali. Sulla base di tali istruzioni, la prassi applicativa si è orientata nel senso di considerare rilevanti le plusvalenze (minusvalenze) sui suddetti immobili "relativi" solo nel caso in cui le operazioni di realizzo siano ricorrenti e, quindi, rientranti nella gestione ordinaria dell'impresa. La modifica proposta va nel senso di dare comunque rilevanza alle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dal realizzo di detti immobili e si pone in linea con l'evoluzione dei principi contabili internazionali che non distinguono più tra operazioni rientranti e non rientranti nella gestione ordinaria di impresa"*.

A ben vedere, tuttavia la volontà di formulare una norma "di chiusura" idonea ad attrarre nella base imponibile IRAP tutte le plusvalenze (e minusvalenze) immobiliari sembra basarsi sul pregresso contesto normativo piuttosto che su quello risultante dopo le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008. Tale intenzione presuppone infatti l'esistenza di un'altra disposizione in base alla quale le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dal realizzo di immobili strumentali siano rilevanti ai fini IRAP, disposizione che nel precedente contesto normativo poteva rintracciarsi nel comma 3 dell'art. 11 del decreto IRAP (concorrono alla formazione della base imponibile, *"...in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni*

*strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda*”), che è stato tuttavia abrogato dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della Legge Finanziaria 2008.

In sostanza, l’intento che emerge dalla relazione illustrativa non sembra supportato da una adeguata formulazione delle norme, né l’esistenza di una specifica disposizione appare fungibile in via interpretativa: intanto, perchè la valorizzazione della *ratio* richiederebbe un’incerta formulazione letterale, che qui manca; in secondo luogo, la *ratio* dovrebbe comunque essere quella desumibile dalla collocazione della norma nell’ambito del sistema piuttosto che da un elemento estrinseco, quale è la relazione. E la contestuale soppressione dell’art. 11, comma 3, non consente di ricavare un plausibile e coerente indirizzo di sistema, a meno che non si giustifichi tale soppressione con la inutilità della norma, per essere il suo contenuto confermativo di quanto altrimenti ricavabile in via interpretativa.

A tale riguardo, è stato da taluni ritenuto che le plusvalenze/minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali sarebbero comunque attratte nella base imponibile IRAP per effetto della loro “correlazione” con gli ammortamenti imputati al conto economico di precedenti esercizi.

Ma nemmeno il richiamo al principio di correlazione appare fondato. Come accennato in precedenza, secondo la nozione ricavabile anche dalla prassi amministrativa il principio di correlazione riguarda i componenti positivi e negativi classificati in voci di conto economico “non IRAP” che costituiscano successive variazioni di componenti inclusi nel valore della produzione di precedenti esercizi (*i.e.* sopravvenienze attive e passive in senso tecnico-contabile) nonché rettifiche (*i.e.* rivalutazioni/svalutazioni) di elementi patrimoniali da cui possano derivare differenze da realizzo rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi.

Il rapporto tra le plusvalenze/minusvalenze di beni strumentali e l’ammortamento non sembra tuttavia rientrare in nessuna delle due fattispecie. Infatti, non si tratta della variazione di un componente positivo/negativo imputato al conto economico di un precedente esercizio né, peraltro, l’ammortamento rappresenta un prodromo, su base valutativa, dello stesso fenomeno economico misurato dalle differenze da realizzo, costituendo esso, piuttosto, la ripartizione del costo del bene sulla base delle

vita utile residua secondo un criterio sistematico. Per poter individuare una correlazione tra l'ammortamento e la plusvalenza derivante dal realizzo di un bene strumentale, occorrerebbe quindi espandere la nozione di "correlazione" molto oltre la valenza attribuitale dalla prassi amministrativa, fino a includervi qualsivoglia nesso economico.

In ogni caso, se il principio di correlazione fosse esteso fino a includervi il collegamento tra l'ammortamento e la plusvalenza derivante dal realizzo dell'*asset*, la tassazione integrale della plusvalenza non sarebbe ad esso coerente, posto che l'ammortamento è dedotto solo in parte (90%). E comunque rimarrebbe incerto il trattamento degli immobili classificati per investimento in base allo IAS 40 (non "ad uso funzionale", secondo la terminologia del novellato art. 6), per i quali l'ammortamento o non è consentito dai principi contabili (immobili valutati al *fair value*) o comunque non è ammesso in deduzione. E, infine, sarebbe parimenti dubbia la sorte della plusvalenze relative a beni strumentali derivanti dal *trasferimento di aziende*, stante la soppressione dell'art. 11, comma 3, del decreto IRAP, che le escludeva esplicitamente dal valore della produzione.

Si tratta evidentemente di questioni delicate, rispetto alle quali sarebbero preferibili esplicite soluzioni normative piuttosto che interpretazioni non completamente fondate sulla legge. Considerato il tenore della relazione illustrativa, è comunque probabile che, in un modo o nell'altro, si trovino soluzioni volte ad attrarre nella base imponibile IRAP tutte le plusvalenze immobiliari e, in generale, su beni strumentali.

Sempre per quanto concerne gli *immobili di investimento*, si pone un'ulteriore questione riguardante il trattamento dei componenti risultanti dalla valutazione a *fair value* imputati a conto economico, che - di fatto - anticipano il risultato economico di eventuali future cessioni. Nel caso in cui fosse confermata la rilevanza di ogni plusvalenza/minusvalenza realizzata, in base al *principio di correlazione* le valutazioni imputate al conto economico dovrebbero ritenersi - in linea di principio - rilevanti ai fini IRAP. Si tratterebbe, infatti, di rettifiche di elementi patrimoniali, classificate in voci di conto economico "non IRAP" <sup>(9)</sup>, economicamente correlate con componenti

---

<sup>9</sup> Mentre l'estraneità di tali rettifiche rispetto a voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP è molto evidente per banche e assicurazioni, qualche incertezza emerge invece per le imprese industriali. In

positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Né, peraltro, potrebbe invocarsi il collegamento con l'IRES, che consentirebbe di non tassare le plusvalenze iscritte (rinviandone la rilevanza al momento del realizzo) in base all'art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, secondo cui: *"il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b) ed e) (i.e. i "beni merce"; ndr), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte"*.

Considerato tuttavia che la rilevanza delle differenze da realizzo su beni strumentali deriverebbe (salve eventuali, future modifiche normative) da una (discutibile) posizione interpretativa fondata più su una idea di continuità del sistema (*ante e post* Finanziaria 2008) che su presupposti normativi evidenti, se tale fosse l'indirizzo dell'amministrazione sembrerebbe ragionevole una conferma del previgente trattamento (irrilevanza, con rinvio al momento del realizzo) anche per le differenze da valutazione.

Per quanto concerne le plusvalenze (e minusvalenze) relative a beni strumentali diversi dagli immobili, va infine evidenziata una rilevante implicazione. Se anche si ritenesse che gli effetti del soppresso comma 3 dell'art. 11 non possano scaturire su presupposti interpretativi, la rilevanza ai fini IRAP delle anzidette plusvalenze potrebbe infatti discendere dalla imputazione a voci di conto economico comunque incluse nella base imponibile. Nel caso delle società di capitali (diverse dalle banche ed altri enti e società finanziari) di cui all'art. 5 del decreto IRAP, ad es., le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali sarebbero rilevanti ai fini della base imponibile in quanto componenti imputati, rispettivamente, alle voci "A 5 - Altri proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio" e "B 14 - oneri diversi di gestione" del conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile (cfr. Documento interpretativo del principio contabile n. 12 del CNDCR), che concorrono alla formazione della base imponibile. Nel caso delle banche e gli altri enti e società finanziari, al contrario, non essendo

---

base al comma 2 dell'art. 5, in sede di determinazione del valore della produzione tali imprese sono infatti tenute a riclassificare il conto economico IAS secondo lo schema ex art. 2425 cod. civ.; tale schema contempla tuttavia solo le svalutazioni delle immobilizzazioni (alla voce "A.10.c"), non incluse nel valore della produzione, ma non anche le rivalutazioni, che sulla base della disciplina civilistica non sarebbero ammesse. Considerato tuttavia che le rivalutazioni da *fair value* costituiscono il risultato del medesimo processo valutativo dal quale possono scaturire le svalutazioni, sembra ragionevole concludere per l'identità di trattamento IRAP tra le prime e le seconde.

imputati a voci di conto economico incluse nel valore della produzione (nella specie, la voce 190, "altri oneri/proventi di gestione"), i suddetti componenti resterebbero estranei all'IRAP in assenza di una posizione interpretativa che ne sostenga la rilevanza su presupposti di carattere sistematico.

#### 4.2.8. Ammortamento dell'avviamento e dei marchi

Unitamente all'emendamento relativo al regime delle plusvalenze (e minusvalenze) immobiliari, è stata introdotta, sempre nel comma 8 del "nuovo" art. 6, la previsione secondo cui: *"sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico"*. Si tratta di una disposizione, dello stesso tenore di quelle introdotte per le altre categorie di imprese nell'ambito dello stesso emendamento, che, in linea con quanto previsto ai fini IRES per i soli soggetti IAS (cfr. ns. Circolare informativa n. 4/2008), consente la deducibilità di quote di ammortamento dell'avviamento e dei marchi a prescindere dall'imputazione a conto economico; essa è evidentemente rivolta ad evitare disparità di trattamento a danno di quelle imprese (come le banche) che, applicando i principi contabili internazionali, non sono ammesse a registrare in bilancio l'ammortamento dei beni immateriali in questione (l'imputazione del costo a conto economico si verifica nel solo caso di rettifiche per perdite di valore durevoli, a seguito del cd. *impairment test*) e, su tale presupposto, non potrebbero altrimenti dedurre quote annuali del relativo costo.

Coerentemente con tale *ratio*, la formulazione letterale della norma ne rende evidente l'applicabilità generalizzata, e quindi estesa anche ai soggetti non IAS. L'autonomia della deduzione rispetto alle risultanze del conto economico dovrebbe comportare l'irrilevanza degli ammortamenti effettivamente contabilizzati da tali soggetti (ammortamenti che sarebbero stati altrimenti deducibili senza soggiacere a limiti particolari rispetto al *quantum*); per i soggetti IAS, tale autonomia dovrebbe implicare invece l'irrilevanza di eventuali rettifiche da *impairment* imputate a conto economico. In sostanza, la norma non sembra forfezzare un ammontare minimo

deducibile, né configurare una deduzione aggiuntiva rispetto a quella delle quote di costo a qualunque titolo imputate a conto economico.

Quanto alla base di commisurazione delle quote di ammortamento deducibili, il nuovo sistema dell'IRAP non giustificerebbe, in generale, la previsione di valori fiscalmente riconosciuti diversi da quelli di bilancio, secondo quanto già più volte detto. In tale prospettiva, il riferimento al "costo sostenuto" potrebbe avere una valenza *atecnica*, estendendosi a tutti i valori, iscritti in bilancio a fronte di "marchi" o a titolo di "avviamento", assunti al lordo degli ammortamenti e di eventuali rettifiche di valore. In sostanza, essendo i valori iscritti nell'attivo esposti al netto di ammortamenti e rettifiche, il richiamo al "costo" potrebbe significare la mera necessità di assumere, ai fini di che trattasi, i valori originari, senza tener conto dei successivi ammortamenti o rettifiche.

Un'altra possibile interpretazione, più letterale, richiederebbe di attribuire alla locuzione "*costo sostenuto*", per l'acquisizione di marchi o a titolo di avviamento, un significato più tecnico, idoneo a comprendere i soli valori iscritti a fronte di acquisti a titolo oneroso. Una simile ricostruzione sarebbe ispirata da una *ratio* di cautela erariale, tendenzialmente estranea alle prevalenti finalità semplificatorie dell'intervento sull'IRAP.

Tale approccio renderebbe necessaria una attenta valutazione in ordine alla natura delle poste iscritte nell'ambito delle varie operazioni straordinarie che possono configurare un'acquisizione onerosa di marchi o avviamento ma, in concreto, dovrebbe comunque risultarne la rilevanza di tutti i marchi e avviamenti iscritti: in base all'art. 2426, nn. 1) e 6), marchi e avviamento *devono* essere iscritti in bilancio al costo, e ciò sul presupposto (esplicito, nel caso dell'avviamento) di un'acquisizione a titolo oneroso. Pertanto, o l'avviamento è stato acquisito a titolo oneroso, e allora è anche iscritto in bilancio, oppure non è nemmeno iscrivibile.

Passando dal generale al particolare, può ravvisarsi sicuramente un "costo sostenuto" quando le anzidette poste siano iscritte nell'attivo da parte dell'impresa cessionaria o conferitaria di un'azienda. In base all'ormai consolidato orientamento

della Corte di Cassazione <sup>(10)</sup>, deve inoltre ritenersi iscrivibile in bilancio anche l'avviamento risultante dall'imputazione del disavanzo da annullamento nell'ambito di una fusione (o scissione), posto che in tal caso l'avviamento riflette il costo (sostenuto per l'acquisto) della partecipazione annullata, configurandosi una sua acquisizione onerosa tramite il bene di secondo grado che lo incorpora. E lo stesso dovrebbe potersi dire per i marchi.

Più complesso si presenta il caso in cui tali poste risultino iscritte in bilancio in conseguenza dell'allocazione di un disavanzo da concambio (sempre nell'ambito di fusioni o scissioni). Per soggetti non IAS, la loro l'iscrivibilità in corrispondenza di un disavanzo da concambio è tendenzialmente accettata nella prassi e, ancorchè priva di riscontri giurisprudenziali, è considerata compatibile con il requisito dell'acquisizione a titolo oneroso previsto dal codice civile, sul presupposto che il capitale sociale emesso dalla incorporante o beneficiaria configurerebbe indirettamente un depauperamento, e quindi un "costo", per i soci di tale società.

Se tale ricostruzione è fondata, come deve presumersi fino a prova contraria, a maggior ragione dovrebbe potersi rinvenire un "costo sostenuto" quando l'avviamento o i marchi siano iscritti in bilancio nell'ambito di fusioni o scissioni, poste in essere tra soggetti IAS, che si configurino come operazioni di "aggregazione aziendale" e siano contabilizzate secondo il *purchase method* in base all'IFRS 3. In tale ambito, la fusione o scissione vengono ricondotte alla loro funzione economica e, quando il soggetto economico delle società "aggregande" non coincida, sono assimilate all'acquisizione di una società da parte dell'altra, con conseguente individuazione di un *costo di acquisizione* misurato dal *fair value* dei titoli emessi da parte della società "aggregante". Considerato che, in ambito IRAP, la nozione di "costo" dovrebbe definirsi sulla base della regolamentazione o prassi contabile di riferimento, se gli IAS configurano come "costo" il valore del capitale emesso, dovrebbe potersi concludere che l'avviamento (o, eventualmente, i marchi) dell'azienda aggregata iscritto in bilancio in corrispondenza di tale costo sia stato acquisito a titolo oneroso, e come tale dovrebbe rilevare ai fini della deducibilità IRAP.

---

<sup>10</sup> Cfr. da ultimo Cassazione, sez. trib., n. 20424 del 28 settembre 2007, che richiama la copiosa ed univoca giurisprudenza in materia.

Ovviamente, quanto precede presuppone l'autonomia dei valori fiscali IRAP da quelli rilevanti ai fini dell'IRES; altrimenti, per le nuove operazioni, la rilevanza degli avviamenti iscritti in conseguenza di fusioni, scissioni e conferimenti aziendali potrebbe derivare solo dall'assolvimento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, TUIR.

Un caso peculiare è quello in cui, nell'ambito di cessioni di rami di azienda tra soggetti IAS *under common control*, coerentemente con i principi contabili internazionali l'avviamento, ancorché "pagato", non possa essere esposto nell'attivo del bilancio dell'acquirente e, pertanto, risulti iscritto solo implicitamente, quale riserva negativa di patrimonio netto. Si tratta di operazioni di "mera riorganizzazione" (con riferimento alle quali non è prevedibile il conseguimento di maggiori ricavi futuri ma, eventualmente, solo una riduzione di costi) che, in aderenza al principio guida della *prevalenza della sostanza sulla forma*, devono essere contabilizzate in regime di *continuità di valori*. Tale regime comporta che, per il cedente, la plusvalenza da realizzo debba essere espunta dal conto economico ed appostata in una riserva positiva di patrimonio netto; per il cessionario, l'avviamento inizialmente iscritto in bilancio (come le altre poste che si riflettano nel corrispettivo per un valore superiore a quello contabile storico) deve essere a sua volta stornato dall'attivo ad una riserva negativa, la cui riferibilità alla posta originaria (l'avviamento) viene rimessa alle evidenze della nota integrativa.

Al di là delle eventuali, esplicite soluzioni normative che potrebbero derivare da una sistematica regolamentazione degli effetti delle operazioni straordinarie ai fini dell'IRAP (cfr. il *par. 4.1.*, alla pag. 13), *de iure condito* dovrebbe potersi concludere per la rilevanza in ambito IRAP dell'avviamento di che trattasi, posto che la norma non richiede l'iscrizione dell'avviamento in bilancio quanto, piuttosto, il sostenimento di un costo a tale titolo (costo il cui sostenimento è del tutto evidente nel caso di acquisto di azienda). Ma se anche si ritenesse l'iscrizione in bilancio necessaria, la riserva negativa dovrebbe comunque risultare idonea ad individuare contabilmente l'avviamento, specie se preceduta da una preventiva appostazione nell'attivo (all'atto della rilevazione iniziale dell'azienda acquistata) e da una opportuna specificazione nella nota integrativa.

#### 4.2.9. Contributi

Ai sensi del comma 8 del "nuovo" art. 6, i contributi erogati in base a disposizioni di legge concorrono comunque alla formazione della base imponibile, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. In sostanza, viene confermato il trattamento finora previsto dall'abrogato comma 3 dell'art. 11 del decreto IRAP. La stessa previsione è peraltro inserita nella disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del decreto IRAP, relativa alle imprese industriali e alle compagnie di assicurazione.

Con la risoluzione n. 34/E del 5 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, al fine della esclusione dalla base imponibile, "la correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato". Il legame tra il contributo ed il corrispondente componente negativo deve, inoltre, essere reso esplicito dalla legge istitutiva.

La circostanza che il contributo sia o meno imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ora irrilevante su un presupposto di carattere generale, lo era già in precedenza sulla base della disposizione previgente.

#### 4.3. SIM, SGR e SICAV

Criteri sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti per la determinazione della base imponibile delle banche sono previsti anche per gli altri operatori finanziari. In particolare, per quanto concerne le *società di intermediazione mobiliare* e gli *intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento di servizi di investimento*, in luogo del margine di intermediazione assume rilievo la differenza tra: la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e delle commissioni attive riferite ai servizi prestati e la somma degli interessi passivi ed oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e delle commissioni passive.

Per le *società di gestione di fondi comuni di investimento* di cui alle leggi n. 77/83, n. 344/93 e n. 84/96, in luogo del margine di intermediazione concorre alla formazione della base imponibile la differenza tra le commissioni attive e passive. Analogamente, per le *SICAV* si assume la differenza fra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute per il collocamento.

Di rilievo risulta la circostanza che, per tutti i suddetti soggetti finanziari diversi dalle banche, non è imponibile il 50% dei dividendi.

#### **4.4. *Imprese di assicurazione***

Per le imprese di assicurazione, ai sensi del novellato art. 7 del decreto IRAP, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) le seguenti variazioni:

- deduzione del 90% degli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e delle "altre spese di amministrazione" (voci 24 e 70);
- i dividendi (voce 33) sono assunti, come per le banche, nella misura del 50%.

Restano fermi tutti gli altri criteri già illustrati per le banche.

#### **4.5. *Società di capitali (diverse da banche e assicurazioni) e holding industriali***

Per le società di capitali svolgenti attività industriali, commerciali e di servizi (art. 5 del novellato art. 5 del decreto IRAP), la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al comma 1, lett. A) e B), dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle spese per il personale, delle svalutazioni di crediti e immobilizzazioni e degli accantonamenti per rischi ed oneri, ferma restando l'ineducibilità degli altri componenti negativi già indicati per le banche (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, interessi passivi impliciti nei canoni di leasing e ICI).

Per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, come già detto, si assumono le voci corrispondenti allo schema di conto economico *ex art.* 2425 cod. civ..

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto IRAP i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. In ordine alle implicazioni sui poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria derivanti dalla recezione dei principi contabili in ambito tributario, cfr. la ns. Circolare informativa n. 4/2008, par. 2.1..

Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (cd. "*holding industriali*"), per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 385/93, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo a quanto già previsto per le società di capitali (diverse da quelle esercenti attività creditizia o assicurativa) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati, secondo il criterio vigente fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

#### *4.6. Imprese individuali e società di persone*

Sebbene di non specifico interesse per il Gruppo, si segnala che è stato introdotto nel D.Lgs. n. 446/97 un art. 5-*bis*, relativo alla base imponibile delle società di persone e delle imprese individuali, non più trattata dall'art. 5 (che ora riguarda - come accennato - soltanto le società di capitali e gli altri enti commerciali). Per tali soggetti, la base imponibile è costituita dalla differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi "tipici" di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), del TUIR (con esclusione, quindi, dei proventi di natura finanziaria) e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR e

- l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria (per la sola quota capitale) dei beni strumentali materiali e immateriali.

Diversamente delle società di capitali, delle banche e delle imprese di assicurazione, per tali soggetti permane il legame con la disciplina delle imposte sul reddito. Per le imprese in regime di contabilità ordinaria, è tuttavia prevista la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole stabilite dal "nuovo" art. 5 del decreto IRAP per le società di capitali. L'opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, deve essere comunicata con le modalità e i termini che stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 31 marzo 2008. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dell'art. 5-bis. Anche in tal caso l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

## 5. Decorrenza delle disposizioni e regime transitorio

Come accennato, ai sensi del comma 51, le nuove disposizioni si applicano *a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007*, e quindi, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2008.

Il comma 51 prevede, inoltre, una specifica disciplina transitoria che impone il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili (quadro EC) operate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, recupero che sarà effettuato in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data (di norma, il 2008). In corrispondenza di tale recupero, si determina la liberazione, per la quota IRAP, dal vincolo sulle riserve risultante dal quadro EC del mod. Unico.

In assenza di una diversa specifica disposizione, deve ritenersi che il recupero per sei delle deduzioni extracontabili si sommi algebricamente alla base imponibile determinata con le nuove regole e sia conseguentemente soggetto alla nuova aliquota. In altri termini, il recupero in sei anni non dovrebbe comportare una

tassazione separata e, pertanto, dovrebbe consentire la compensazione con l'eventuale valore della produzione negativo determinato secondo le nuove regole.

Occorre peraltro rilevare che il comma 48 prevede la facoltà di recuperare l'eccedenza relativa ai predetti componenti negativi dedotti extracontabilmente fino al 2007 mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP in misura variabile secondo i seguenti scaglioni:

- 12% sulla parte fino a 5 milioni di euro dei maggiori valori dedotti;
- 14% sulla parte dei maggiori valori compresa tra 5 e 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte eccedente 10 milioni di euro.

Nel silenzio della norma ed in assenza di un espresso coordinamento fra le due disposizioni, si era posto il dubbio se l'applicazione dell'imposta sostitutiva fosse effettivamente alternativa al recupero delle eccedenze in sei anni disposto dal comma 51. Considerato che l'imposta è sostitutiva anche dell'IRAP, l'Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, "Telefisco 2008", risposta 9.1) ha risolto tale dubbio positivamente, in linea con quanto successivamente confermato dal D.M. 3 marzo 2008, recante disposizioni attuative per l'esercizio dell'opzione per la suddetta imposta sostitutiva (cfr. art. 2, comma 3).

Come espressamente previsto dal comma 48, l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale; in tal caso, l'affrancamento deve essere operato per classi omogenee di deduzioni extracontabili, omogeneità che va individuata sulla base delle diverse fattispecie contemplate dal quadro EC, che - com'è noto - distingue gli ammortamenti, le altre rettifiche e gli accantonamenti e, nell'ambito di ciascuna categoria, le diverse tipologie di beni e di fondi. In altri termini, in caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'opzione deve essere esercitata per tutti i beni o i fondi indicati in un medesimo rigo del quadro EC, come confermato dallo stesso decreto ministeriale di attuazione. In considerazione del fatto che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS potranno continuare ad operare deduzioni extracontabili dell'ammortamento del costo dei marchi anche ai fini IRES, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale consente, solo a tali soggetti, di escludere dall'applicazione

dell'imposta sostitutiva la parte delle differenze di valore, incluse nel rigo EC5 del quadro EC della dichiarazione dei redditi, riferita ai marchi. Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa del decreto, analoga previsione non si è invece resa necessaria per le differenze di valore relative al costo dell'avviamento, dato che tale elemento patrimoniale costituisce voce autonoma nell'ambito del quadro EC.

La circostanza che il decreto ministeriale e la sua relazione, da un lato, abbiano riconosciuto la possibilità di escludere comunque dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, le eccedenze relative ai marchi e all'avviamento e, dall'altro, abbiano affermato l'alternatività dell'imposta sostitutiva rispetto al recupero a tassazione in sei quote costanti delle medesime eccedenze dedotte extracontabilmente, dovrebbe far ritenere che le eccedenze dedotte relative all'avviamento e ai marchi, per i quali la "nuova" disciplina IRAP mantiene la possibilità di deduzione nei limiti di un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione a conto economico, possano essere escluse dal recupero a tassazione.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento della prima delle tre rate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso di opzione successiva, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento. In sostanza, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'opzione è esercitabile entro il 16 giugno 2008 con riferimento alle differenze fra valori civilistici e fiscali originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo di imposta 2007.

Con riferimento alle suddette differenze, si pone il dubbio se l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitabile entro il trentesimo giorno successivo al suddetto termine, ossia entro il 16 luglio 2008, nel caso in cui contribuente si avvalga della facoltà di

versamento a saldo dell'imposta sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR n. 435/2001. Considerato il tenore della norma, che fa riferimento univocamente alla *scadenza del termine* per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito piuttosto che prevedere la contestualità dei versamenti, sembra potersi ricavare che l'opzione debba essere esercitata effettuando il versamento della prima rata improrogabilmente entro il 16 giugno 2008, posto che alla data del 16 luglio 2008 il termine per il versamento del saldo sarebbe già scaduto. Ciò detto, non si rivengono tuttavia particolari ragioni di carattere logico-sistematico a supporto di tale interpretazione, di modo che non si può escludere che venga comunque legittimata - ai fini della validità dell'opzione - la possibilità di effettuare il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il "termine lungo" del 16 luglio 2008, considerate anche l'assenza di pregiudizio per le ragioni erariali e la circostanza che l'esercizio dell'opzione risulterebbe comunque dal quadro RQ del modello Unico 2008.

Quanto agli effetti prodotti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che il riallineamento dei valori civilistici e fiscali si verifica a partire dall'*inizio* del periodo di imposta nel corso del quale si considera effettuata l'opzione. In sostanza, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, gli effetti del riallineamento si producono dal 1° gennaio 2008 qualora si provveda al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2008. Nel caso in cui i beni siano oggetto di operazioni realizzative entro l'inizio del quarto periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (vale a dire: prima del 1° gennaio 2012, in caso di opzione esercitata nel 2008), il loro costo fiscale è ridotto delle differenze di valore assoggettate ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto; in tal caso, la relativa imposta sostitutiva è scomputata dalle imposte sui redditi.

Tale successivo accredito comporta tuttavia la necessità di individuare l'aliquota da utilizzare ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva a suo tempo pagata, nel cui limite è attribuito il credito di imposta, risultando essa dall'applicazione di aliquote progressive sulle complessive eccedenze originate dalla deduzione extracontabile di componenti negativi. In assenza di una specifica disposizione nel decreto ministeriale, potrebbe ritenersi che la quota di imposta

sostitutiva riferita ai beni ceduti debba essere determinata in proporzione alle originarie eccedenze (che residuavano al 31 dicembre 2007) relative ai beni ceduti rispetto al totale delle eccedenze oggetto di riallineamento. Rispetto a tale soluzione appare tuttavia preferibile quella alternativa, sostenuta dall'Assonime nella sua Circ. 31 marzo 2008, n. 22, di applicare al disallineamento relativo ai beni ceduti l'aliquota marginale dell'imposta: la fuoriuscita dei beni ceduti dal regime di imposizione sostitutiva, verificandosi con effetti *ex tunc*, dovrebbe infatti comportare una implicita riliquidazione dell'affrancamento delle restanti eccedenze come se i beni ceduti fossero stati esclusi fin dall'origine.

L'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale ha inoltre precisato che, in caso di cessione dei beni anteriormente al versamento della prima rata dovuta dell'imposta sostitutiva, le differenze tra i valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva medesima. Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, tale esclusione risponde all'esigenza di evitare all'impresa un inutile esborso, posto che l'anticipato realizzo dei beni renderebbe *ab origine* priva di effetti l'applicazione dell'imposta sostitutiva, con conseguente restituzione della stessa sotto forma di credito di imposta a scomputo dell'imposta sul reddito relativa al medesimo periodo di imposta di realizzo. Su tale presupposto, si dovrebbe anche ritenere che, qualora la cessione si sia verificata dopo il versamento della prima rata ma prima del versamento della seconda o della terza, l'obbligo di versamento di tali rate a scadere venga meno in misura corrispondente all'imposta sostitutiva sui beni alienati, di modo che il credito d'imposta sarebbe pari alla sola quota già versata dell'anzidetta imposta.

Essendo possibile che l'impresa si avvalga della disciplina dell'imposta sostitutiva successivamente al primo periodo di imposta utile, e quindi dopo l'avvio del recupero a tassazione per sesti, ai fini IRAP, previsto dal comma 51, l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale ha previsto un coordinamento fra le due discipline stabilendo che, nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dopo il primo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la parte delle quote costanti già recuperata a tassazione ai fini IRAP, in correlazione alle medesime differenze di valore assoggettate ad imposta sostitutiva, costituisce componente negativo del valore della produzione deducibile agli effetti dell'IRAP

relativa al periodo di imposta di esercizio dell'opzione. In sostanza, la successiva opzione per l'imposta sostitutiva non solo interrompe il recupero a tassazione per sestis, ma addirittura, rendendo deducibile la parte delle quote costanti già recuperata a tassazione in base al comma 51, riproduce sostanzialmente gli effetti di un'opzione esercitata nel primo periodo utile.

Per il caso in cui l'anzidetta opzione venga esercitata in periodi di imposta diversi in relazione a distinte classi di deduzioni extracontabili, l'art. 1, comma 5, del decreto ha stabilito che, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva. In tal modo, si è voluto evitare che il frazionamento dell'opzione in più periodi di imposta potesse essere utilizzato per determinare strumentalmente l'applicazione dell'aliquota relativa agli scaglioni più bassi. In altri termini, l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è sempre la stessa, che si proceda alla sua applicazione in un'unica soluzione o in più *tranches*.

Si ricorda, inoltre, che il comma 34 prevede la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione a copertura delle deduzioni extracontabili, senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte ad imposta sostitutiva con l'aliquota dell'1%. In tal caso, la corresponsione dell'imposta sostitutiva non incide sul recupero a tassazione delle eccedenze extracontabili, che deve comunque essere operato in sei anni a decorrere dal 2008.

Il comma 51 ha, inoltre, disciplinato le "*quote residue*" dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in base alla precedente disciplina, così come le "*quote residue*" delle plusvalenze e degli altri componenti positivi conseguiti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata "*rateizzata*" in applicazione della precedente disciplina: per tali componenti continueranno ad applicarsi, fino ad esaurimento, le previgenti regole. Fanno eccezione le quote residue della variazione della riserva sinistri relativa alla componente di lungo periodo dei contratti di assicurazione dei rami danni eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 111, comma 3, TUIR (60%), il cui ammontare complessivo sarà deducibile in sei quote costanti, a partire dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2007, anziché secondo l'ordinario criterio "IRES" (in quote costanti nei nove esercizi successivi).

Non è del tutto chiaro se il riferimento alle "quote residue" implichi una limitazione del regime transitorio ai soli componenti negativi *deducibili per quote*, ossia quelli la cui deduzione sia rinviata per legge ad un numero predefinito di periodi di imposta successivi (es. spese di rappresentanza, spese di manutenzione), ovvero abbia una valenza più generica, riferendosi a tutte le poste temporaneamente non dedotte per le quali sussista un *qualunque residuo ammontare* deducibile; in quest'ultimo caso, la norma transitoria sarebbe idonea a ricomprendere tutti i costi contabilizzati nel 2007 e in anni precedenti la cui deduzione sia stata rinviata in difetto dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all'art. 109 del TUIR. Ad ogni modo, tenuto conto dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di dedurre gli accantonamenti al momento dell'effettivo sostenimento dell'onere, ancorché non imputato a conto economico per effetto dell'utilizzo diretto del fondo (cfr. la citata circolare n. 12/E, "Telefisco 2008"), dovrebbero risultare deducibili in tale successivo momento anche gli accantonamenti *ante* 2008 appostati in fondi del passivo il cui utilizzo si verifichi, nel predetto esercizio o nei successivi, a fronte di oneri che concorrerebbero a formare il valore della produzione.


Più precisa appare invece la norma transitoria relativa ai *componenti positivi*, individuati come quelli "la cui tassazione sia stata rateizzata": se interpretato letteralmente, il riferimento alla "rateizzazione" implicherebbe infatti la rilevanza dei soli componenti che concorrono a formare l'imponibile (in base alle regole IRES) secondo una cadenza predeterminata (es. plusvalenze).

Come accennato, il regime transitorio contenuto nel comma 51 riguarda esclusivamente le deduzioni extracontabili operate in precedenza e i componenti positivi e negativi la cui tassazione o deduzione sia stata rinviata sulla base della previgente disciplina. Per le fattispecie non disciplinate dalla norma transitoria, devono ritenersi applicabili le "ordinarie" regole per la determinazione della base imponibile a regime. Così, ad esempio, in assenza di una specifica disciplina transitoria, si deve ritenere che i costi ripristinati in sede di *first time adoption* (FTA) dei principi contabili internazionali siano deducibili nel periodo d'imposta in cui

saranno nuovamente imputati a conto economico, non sussistendo più il collegamento con la disciplina delle imposte sul reddito.

Il Direttore

(Domenico Muratori)



FDA/DM/ap/circ072008

